



## DECRETO DEL PRESIDENTE

Disciplina della viabilità ai sensi del combinato disposto Art. 6, comma 7 del D.LGS 285/92 (Codice della Strada) così come modificato con l'Art. 28 della Legge 177/2024 (Nuovo Codice della Strada) - Aree portuali di Marghera

### IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'Art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'allegato A alle Legge 84/94 il quale ricomprende i Porti di Venezia e Chioggia nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art. 6, comma 7, del D.LGS 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, *“nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice”*;

VISTO l'art. 28 della Legge 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) il quale riporta che *“l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita»*”;

CONSIDERATO che gli uffici del comandante di porto capo di circondario hanno confermato la possibilità, da parte di questa Autorità, di recepire la disciplina della circolazione delle strade di cui all'ordinanza CP n.81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii. per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

VISTO l'Art. 8 del D.P.R. 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del D.LGS 285/92, di considerare *“aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni”*;

### DECRETA



## ARTICOLO 1

L'ordinanza CP n.81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii. per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera viene recepita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con le seguenti modifiche:

- Il comma 7.1 dell'Art. 7 è abrogato;
- I commi 9.3 e 9.4 dell'Art. 9 sono abrogati.

## ARTICOLO 2

Resta ferma, in forza del quadro normativo in premessa, la competenza del comandante di porto capo di circondario nella disciplina della viabilità nell'ambito portuale relativamente alle *aree interne al porto* e cioè *quelle poste entro le recinzioni di confine*.

## ARTICOLO 3

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore con effetto immediato a partire dalla pubblicazione dello stesso.

## ARTICOLO 4

L'ordinanza CP n.81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii., a meno di quanto abrogato con il precedente Art. 1, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente decreto.

IL PRESIDENTE  
Fulvio Lino Di Blasio